



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 157 del 18/12/2021

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D. LGS. 267/2000 CON RIFERIMENTO AL PRIMO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 2022

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 159 del D.Lgs. 267/00 stabilisce che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.

Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i primi tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

Preso atto dell'art. 27, comma 13, L. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002), così come modificato dalla L. 75/2002 art. 3-quater, che stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

Preso altresì atto che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione;

Considerata la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute dall'Amministrazione Comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure esecutive da parte di creditori dell'ente;

Visto il D.M. 28 maggio 1993 con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle province e delle Comunità Montane;

Rilevato inoltre che con la Circolare 22/07/2008, n. 1273, la Cassa Depositi e Prestiti ha richiesto l'adozione della citata deliberazione semestrale della Giunta a garanzia delle rate derivanti dall'indebitamento con la Cassa stessa;

Considerato che per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui al comma 2 del citato articolo 159 del D. Lgs. 267/00 l'organo esecutivo dell'Ente deve adottare semestralmente apposita deliberazione, da notificare al Tesoriere, volta a quantificare preventivamente gli importi da destinare alle sopra citate finalità;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla

necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi e relativi oneri, mutui e servizi indispensabili;

Considerato che si rende quindi necessario individuare analiticamente le somme impignorabili ai sensi delle disposizioni normative richiamate e che si rende necessario effettuare il calcolo sulla base della classificazione contabile definita dal D.Lgs 23/06/2011, n. 118;

Dato atto che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, degli atti di impegno di spesa da parte dell'Ente come disciplinato dall'art. 159 TUEL come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 4 del 18 giugno 2003 n. 211;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, come modificato con successive deliberazioni di variazione divenute esecutive nel corso del 2021 (bilancio assestato);

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel primo semestre 2022, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui, delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28.05.1993;

Ritenuto, pertanto, di dover adempiere alle richiamate disposizioni legislative, quantificando le suddette somme non soggette ad esecuzione forzata con riferimento al primo semestre dell'anno 2022 sulla base delle previsioni del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 con riferimento all'esercizio 2022 definitivamente assestato, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2021 e modificato con successive deliberazioni di variazione divenute esecutive nel corso dell'esercizio 2021;

Considerato che risulta individuato l'importo di euro 1.875.381,03 quale quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e relativa al periodo 01.01.2022 – 30.06.2022, oltre alle somme presenti sulla contabilità speciale esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno di competenza di questo Ente a titolo di addizionale comunale IRPEF;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000;
- il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 44 del 14/6/2018;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00, che le somme di competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022 ammontano a complessivi euro 1.875.381,03 come di seguito dettagliato:

<i>descrizione</i>	
pagamento delle retribuzioni di personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il trimestre successivo	429.987,00
pagamento rate mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre – 1^ semestre 2022	18.500,00
espletamento dei servizi locali indispensabili – 1^ semestre 2022	1.426.894,03
SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - 1^ SEMESTRE 2022	1.875.381,03

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 13, L. 448/01 così come modificato dalla L.75/2002 art. 3-quater, risultano impignorabili anche tutte le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno;

4) Di dare inoltre atto che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche;

5) di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, degli atti di impegno di spesa da parte dell'Ente come disciplinato dall'art. 159 TUEL come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 4 del 18 giugno 2003 n. 211;

6) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, quale ulteriore condizione per l'operatività della norma di tutela patrimoniale;

7) Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l'urgenza di provvedere, al fine di evitare pregiudizi sulle somme disponibili presso la Tesoreria comunale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)